

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Letti gli atti;

sentite le parti;

Ritenuto che la richiesta di archiviazione non può essere accolta;

Premesso che l'indagato, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Mondello Immobiliare Italo Belga ha intrapreso già al 24.2.2009, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, opere dirette alla modifica dello stato dei luoghi in assenza delle prescritte autorizzazioni, apponendo sui luoghi di cantiere un cartello riportante gli estremi di un inesistente permesso di costruire ( n. 514745 del 23.7.2008), estirpando anche degli alberi ornamentali al fine di interrare delle tubature;

ritenuto che in data 20.3.2009 l'Assessorato Territorio Ambiente autorizzava il nuovo assetto dello stabilimento balneare in concessione in località Mondello-Valdesi, con la precisa indicazione attinente la rimozione delle opere medesime al termine della stagione balneare, come prescritto dal parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali in data 11.4.2008;

ritenuto che la Società Concessionaria, ha richiesto ed ottenuto la autorizzazione alla prosecuzione delle attività balneari per l'intero anno solare, mantenendo a tal fine un tavolato lungo ml 250, una bovette/bar e numero quindici cabine;

ritenuto che il fatto oggetto di esame riguarda la realizzazione di nuove opere eseguite sul demanio marittimo in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione, per il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.;

ritenuto che la realizzazione delle dette opere doveva essere sorretta dal permesso per costruire;

ritenuto che per le opere che i privati intendano eseguire su aree del demanio marittimo è necessario il rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 8 (che deve aggiungersi alla concessione demaniale), salvo che l'opera da realizzare sia strumentale ad un servizio pubblico e che il privato sia concessionario di tale servizio;

Ritenuto che " In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'immovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un'opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale." Cass. Sez. III, del 30/05/2007 n. 21220";

Ritenuto che " Il mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell'art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p., Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire).- **Cass. Sez. III, 11 settembre 2006** " ;

Ritenuto, per quel che attiene la natura delle opere realizzate, visto che resteranno permanentemente infisse sul lido, che le stesse non possono considerarsi come adibite ad uso temporaneo o precario; Ritenuto che la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato;

Ritenuto che la precarietà delle opere realizzate è esclusa dal fatto che trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione;

Ritenuto in proposito quanto affermato dalla S.C. " In materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso. *Sez. 3, Sentenza n. 20189 del 21/03/2006*; ed ancor più di recente " In materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolve." *Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009*;

Ritenuto che l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa statale e regionale ( L.R.S. 15/2005 e 9/2009) in materia di utilizzo del demanio marittimo ( cfr. Corte Costituzionale Sentenza del 2.7.2008 n. 232 ) non consente la deroga del complessivo regime giuridico delle opere di nuova costruzione;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sono da ritenere applicabili le norme di cui agli artt. 3, lett. e.5, e 8 e 10 D.P.R. 380/2001 ( - interventi di nuova costruzione realizzati su aree del demanio marittimo - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee);

Ritenuto che è altresì applicabile la disciplina in materia di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente con la conseguente necessità che le opere siano assistite da una positiva valutazione della compatibilità paesaggistica, mediante il rilascio della relativa autorizzazione;

Ritenuto pertanto che per la realizzazione di innovazioni o modifiche su territori soggetti a vincolo paesaggistico va ottenuto il rilascio delle autorizzazioni dalle amministrazioni competenti, atto che costituisce atto autonomo da valere come presupposto al permesso di costruire ed agli titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Ritenuto pertanto che la mera autorizzazione rilasciata ( ex. Art 2 Lr. 15/2005) per il mantenimento della struttura per l'intero anno solare, non può costituire titolo che legittima la realizzazione ed il mantenimento delle nuove opere, tenuto conto che le opere medesime non erano assistite dal permesso per costruire e dalla autorizzazione in ordine alla compatibilità paesaggistica per l'intero anno solare;

Ritenuto pertanto che in ordine alle violazioni dianzi indicate, esaurite le indagini preliminari, va formulata imputazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 409 5° co. c.p.p.;

Dispone che entro il termine di gg. 10, il P.M. formuli nei confronti di Castellucci Giovanni, in atti generalizzato, l'imputazione in ordine ai reati di cui agli artt. 44 D.P.R. 301/2001, 146 e 181 D.Lgs. 42/2004 ( per opere destinate ad uso permanente -un tavolato lungo ml 250, una bovette/bar e numero quindici cabine-) e 734 c.p. , quest'ultimo reato anche con riferimento all'abbattimento delle piante accertato nel febbraio 2009;

Ordina la trasmissione del procedimento al P.M. e manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, inserendo anche tra le pp.ooo l'Associazione Lega Ambiente, che ha chiesto l'intervento nel presente procedimento.

Pa 30-3-2010

IL CANCELLIERE  
DOTT.SSA ROSSANA LA SALA



1° Se dispone due gli atti suoi  
effettuato dalle pp -

B 30-3-2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Palermo, li 30-03-2010..

Il Cancelliere  
Dr. Rossana La Sala